

## SCHEDA TECNICO FINANZIARIA

La disposizione in approvazione all'art. 1 indica le finalità degli interventi e gli strumenti da mettere in campo, quali la creazione di nuove infrastrutture di ricerca, lo sviluppo della ricerca collaborativa e, la promozione dell'istituzione della Fondazione "Big Data for Human Development", strumento funzionale allo sviluppo complessivo delle politiche pubbliche in materia di Big Data.

Gli artt. 2 e 3 disciplinano la messa a disposizione rispettivamente dell'Agenzia Meteo Nazionale e di INFN-CINECA di spazi all'interno del Tecnopolo di Bologna.

L'art. 4 riguarda la promozione di accordi nazionali, europei ed internazionali finalizzati all'insediamento all'interno del Tecnopolo di Bologna di attività di ricerca, trasferimento tecnologico, incubazione e accelerazione di impresa nell'ambito di Big data, intelligenza artificiale e cambiamento climatico.

Gli art. 5 e 6 riguardano rispettivamente l'istituzione della Fondazione "Big Data for Human Development" e la sua governance affidata ad un comitato denominato International Scientific Board (ISB).

L'art. 7 disciplina le risorse che la Regione intende destinare alla Fondazione.

L'art. 8 prevede la partecipazione della Regione alla Rete europea NEREUS, per la promozione e l'utilizzo delle tecnologie e dei dati satellitari.

L'art. 9 prevede la possibilità di ulteriori investimenti per la promozione dei Tecnopoli e più in generale di infrastrutture scientifiche.

L'art. 10 prevede l'adozione di misure di incentivazione per l'attrazione di talenti nelle materie di cui al presente progetto di legge.

L'art. 11 prevede che per tutto ciò che riguarda la gestione e l'elaborazione dei dati in proprio possesso, la Regione adotti specifici provvedimenti al fine di tutelare l'interesse pubblico da essa perseguito. Esso non comporta oneri finanziari.

L'art. 12, commi 1 e 2: prevede la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal contributo previsto dall'articolo 7, comma 1 per gli esercizi finanziari 2019 – 2021 mediante i fondi a tale scopo specifico accantonati nell'ambito del fondo speciale, di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti - Programma 3 Altri fondi "Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione – spese correnti" del bilancio di previsione 2019 – 2021. Per gli esercizi successivi al 2021 la copertura è nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio.

L'art. 12, commi 3 e 4: prevede la copertura della quota associativa, per il 2019, derivante dall'attuazione dell'art. 8 mediante la riduzione degli stanziamenti autorizzati dalla legge regionale 27 dicembre 2018, n. 26 (Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2019-2021), a valere sulla legge regionale n. 3 del 1999, nell'ambito della Missione 14 – Sviluppo economico e competitività - Programma 1 – Industria, PMI e Artigianato. Per gli esercizi successivi al 2019, la copertura è nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio.

TABELLA RIASSUNTIVA DELLA COPERTURA DEGLI ONERI PREVISTI DAL  
PROGETTO DI LEGGE

ONERI PREVISTI	Esercizio in corso	2020	2021
Nuove o maggiori spese correnti a decorrere dall'esercizio 2019 (articolo 7)	Euro 500.000,00	Euro 500.000,00	Euro 500.000,00
Nuove o maggiori spese correnti a decorrere dall'esercizio 2019 (articolo 8)	Euro 30.000,00		
Minori entrate (articolo articoli)			
Totale oneri da coprire	Euro 530.000,00	Euro 500.000,00	Euro 500.000,00
MEZZI DI COPERTURA			
Utilizzo accantonamenti iscritti nei fondi speciali (capitolo 86350)	Euro 500.000,00	Euro 500.000,00	Euro 500.000,00
Riduzioni di precedenti autorizzazioni di spesa	Euro 30.000,00		
Nuove o maggiori entrate (art./artt.)			
Totale mezzi di copertura	Euro 530.000,00	Euro 500.000,00	Euro 500.000,00

Modalità di copertura negli anni successivi:

Per articolo 7:

Per gli esercizi successivi al 2021, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

Per articolo 8:

Per gli esercizi successivi al 2019, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).